



***Assegnazione manufatti cimiteriali nei cimiteri di:
Chiani, S. Flora, Pratantico, Tregozzano, Giovi.***

ALLEGATO 02a SCHEMA CONTRATTO PER MANUFATTO



AREZZO MULTISERVIZI SRL

P.I. 01938950514

Convenzione per l'assegnazione in concessione novantanovenale, rinnovabile di manufatto cimiteriale all'interno del cimitero di (LOTTO).

L'anno (.....) e questo giorno del mese di, in Arezzo presso la sede della Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo,

TRA

Soc. Arezzo Multiservizi srl in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico Dott. Gino Faralli nato in Arezzo il 04.09.1956, C.F. FRL GNI 56P04 C774E, domiciliato per la Sua Carica presso la sede Aziendale sita in Arezzo Via Bruno Buozzi n. 1;

E

..... nato/a in il, residente in, Via n.....;
C.F.

Di seguito anche "Le parti"

PREMESSO

- che, la Società ha indetto un'asta pubblica per l'assegnazione in concessione **novantanovenale**, con possibilità di rinnovo ad esclusiva discrezione dell'Ente Gestore, come definito dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, manufatti posti all'interno di cimiteri destinati ad uso di cappelle di famiglia;
- che, il/la Signor/a..... nato/a in il è stata concorrente per il "....." del cimitero di e pertanto in graduatoria degli idonei vincitori;
- che, il bando d'asta prevede che gli assegnatari/aggiudicatari assumono la qualità di concessionari quando concorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) è stato adottato il provvedimento di concessione;

b) è stata stipulata la convenzione di concessione.

- che, il provvedimento di concessione è stato adottato, all'esito delle verifiche, con numero del

- che, si rende necessario stipulare apposita convenzione di concessione, in conformità a quanto previsto dal bando di asta.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART.01 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.02 - OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra le parti con riferimento alla concessione di uso manufatto su suolo demaniale (cappella funeraria per tumulazione) della durata di 99 (novantanove) anni di cui al provvedimento di concessione adottato dall'Amministratore Unico con determina n. del

Il Manufatto oggetto della concessione, indicato in premessa, è quello di cui al LOTTO, del cimitero di, meglio evidenziato nella planimetria di cui all' **Allegato A** che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziato dalla sigla **CP**



Il "Lotto" confina con:

Il Manufatto dovrà essere esclusivamente destinato a cappella funeraria in conformità al progetto di ultimazione/completamento da sottoporsi, se dovuti, al parere dei competenti Uffici di: ASL, Soprintendenza, Genio Civile e Comune. Il progetto dovrà essere inviato all'Ente Gestore, affinché lo stesso possa verificare il rispetto delle condizioni dettate dalla presente convenzione.

ART.03 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di stipula del presente atto. Essa potrà essere rinnovata, a discrezione dell'Ente Gestore e compatibilmente con i Regolamenti che saranno vigenti. Il rinnovo, pertanto, non costituisce né legittima aspettativa del concessionario né diritto al rinnovo della medesima concessione e potrà essere negato a discrezione dell'Ente Gestore.

ART. 04 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo della concessione è così determinato:

Importo di Assegnazione:

IVA al 10 %:

Totale concessione €

Che ha così corrisposto:

€ versati a titolo di cauzione a corredo dell'offerta condel

€ versati a saldo condel

A fronte di tali versamenti è stata emessa da parte di Arezzo Multiservizi srl fattura n. del

ART.05 - DIRITTO DI SEPOLTURA

Hanno diritto alla sepoltura nella cappella funeraria il concessionario e la sua famiglia, per tali intendendosi il coniuge o il convivente di fatto o il convivente di cui alla Legge 76/2016 nonché gli ascendenti del concessionario fino al terzo grado e discendenti fino al grado sesto ed i coniugi di questi ultimi. È ammessa la tumulazione di soggetti che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. A discrezione dell'Ente Gestore può essere ammessa la tumulazione di cassette metalliche dei resti ossei o urne cinerarie se la cappella è dotata di appositi spazi ad essi dedicati. A discrezione dell'Ente Gestore, può essere ammessa la collocazione in un unico loculo ossario di: cassette metalliche dei resti ossei o urne cinerarie, entro i limiti previsti dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART.06 - DISCIPLINA

La presente concessione è disciplinata dal Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale e da quelli in vigore presso il comune di Arezzo, dai regolamenti generali e locali, che dovessero in seguito emanarsi, nonché da questo atto. Essa sarà soggetta ad eventuali nuove leggi ed atti regolamentari, nazionali, regionali o locali che dovessero sopravvenire nelle more della vigenza del contratto.

ART.07 - PROVVEDIMENTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Allo scadere della concessione e dell'eventuale rinnovo il concessionario, o colui/coloro che è/sono subentrato/i nella concessione dovranno disporre, a propria cura e spese, alla collocazione delle salme, resti e ceneri. Decorsi 30 giorni dalla scadenza senza che abbiano a ciò provveduto, le operazioni verranno eseguite a cura e spese dell'Ente Gestore che ne curerà anche la collocazione, senza necessità di ulteriore avviso e secondo le disposizioni di legge vigenti. Resta fermo l'obbligo da parte del concessionario e del/i subentrato/i di restituire le spese anticipate dall'Ente Gestore.

**ART.08 - DIVIETI**

È vietata la cessione tra privati del diritto di sepoltura. Le concessioni fatte in violazione di questo divieto sono nulle di fatto e di diritto e non hanno alcun effetto nei confronti dell'Ente Gestore.

ART.09 - RINUNCIA

La rinuncia non costituisce diritto del rinunciante, il quale deve formulare apposita istanza all'Ente Gestore che nell'ambito della sua discrezionalità, potrà decidere se accettarla o meno.

ART.10 - SUBENTRO

In caso di decesso del concessionario, subentrano nella concessione gli eredi del medesimo concessionario ancorché non aventi diritto alla sepoltura. Per subentro si intende il subentro nei diritti e negli obblighi che scaturiscono dalla concessione, ad esclusione del diritto di sepoltura che, rimane in capo al concessionario ed ai familiari aventi diritto secondo la definizione di cui all'art. 5 della presente convenzione. Il subentro determina la variazione della concessione che, in assenza di indicazioni da parte del subentrante o dei subentrati entro 12 mesi dal decesso del concessionario è effettuata d'ufficio dall'Ente Gestore.

ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI, LIMITI DIMENSIONALI E FUNZIONALI DELLA CAPPELLA

Il concessionario si obbliga ad attivare le procedure necessarie per il completamento della cappella e ad ultimare i lavori entro e non oltre il termine perentorio di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del presente atto, prorogabile, su istanza del concessionario, di ulteriori 6 mesi. Per ultimazione dei lavori si intende il completamento delle strutture e delle finiture. La cappella potrà contenere un massimo di n.loculi, oltre a loculi ossari, il tutto in conformità con le normative vigenti.

ART.12 - MODIFICHE

Nessuna opera di abbellimento, di restauro, decorazione e quanto altro, potrà essere effettuata nella cappella senza comunicazione all'Ente Gestore e ottenute le necessarie Autorizzazioni dei competenti Enti, se dovute.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

I concessionari, o coloro che subentrano nella concessione, pena la decadenza dalla stessa, sono tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella funeraria, interna ed esterna, nonché dell'eventuale resede di pertinenza. Sono altresì tenuti, sempre a pena di decadenza della concessione, a mantenere in solido e decoroso stato la cappella per tutto il tempo della concessione e ad eseguire le opere che l'Ente Gestore, ritenesse utili ed indispensabili per garantire il decoro, la sicurezza e l'igiene del cimitero.

L'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità verso i concessionari per la distruzione in tutto o in parte della cappella funeraria, per qualunque causa anche fortuita o di forza maggiore, o per colpa o dolo dei soggetti terzi, ancorché utenti del cimitero.

ART. 14 - ONERI PER SEPPELLIMENTO

I concessionari, o coloro che subentrano nella concessione, sono soggetti al pagamento di tariffe di seppellimento, imposte o rimborsi vigenti al momento in cui si svolgeranno gli interventi.

ART. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Oltre a quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. 285 del 10/09/90, è facoltà dell'Ente Gestore ritornare in possesso della cappella quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tal caso la concessione in essere viene revocata e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito di un'equivalente sepoltura, secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.



ART.16 - DECADENZA

La decadenza opera in tutti i casi previsti dalla presente convenzione e dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente nonché in caso di grave inadempimento degli obblighi prescritti dalla presente convenzione.

ART.17 - DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente atto il/la contraente elegge domicilio in e si obbliga a comunicare eventuali variazioni di domicilio entro e non oltre 7 (sette) giorni dal verificarsi di tale eventuale variazione. In caso contrario ogni comunicazione verrà effettuata al domicilio eletto e si intenderà correttamente perfezionata, anche se non ritirata dall'interessato.

ART. 18 - REGISTRAZIONI

Tutte le spese di registro e di bolli del presente atto sono a carico del contraente.

ART. 19- PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società Arezzo Multiservizi srl.

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è l'Amministratore Unico della Soc. Arezzo Multiservizi srl.

ART. 20 - NORME FINALI

Le parti accettano espressamente quanto sopra pattuito. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

LE PARTI

Dott. Gino Faralli – Amministratore Unico Arezzo Multiservizi srl _____

..... – concessionario _____



***Assegnazione area/suolo per realizzazione cappella di
famiglia nei cimiteri di Bagnoro, San Leo***

ALLEGATO 02b

SCHEMA CONTRATTO PER AREA SUOLO



AREZZO MULTISERVIZI SRL

P.I. 01938950514

Convenzione per l'assegnazione in concessione novantanovenale, rinnovabile di area/suolo per la realizzazione di cappella di famiglia all'interno del cimitero di (LOTTO).

L'anno (.....) e questo giorno del mese di, in Arezzo presso la sede della Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo,

TRA

Soc. Arezzo Multiservizi srl in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico Dott. Gino Faralli nato in Arezzo il 04.09.1956, C.F. FRL GNI 56P04 C774E, domiciliato per la Sua Carica presso la sede Aziendale sita in Arezzo Via Bruno Buozzi n. 1;

E

..... nato/a in il, residente in, Via n.....;
C.F.

Di seguito anche "Le parti"

PREMESSO

- che, la Società ha indetto un'asta pubblica per l'assegnazione in concessione **novantanovenale**, con possibilità di rinnovo ad esclusiva discrezione dell'Ente Gestore, come definito dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, di area/suolo per la realizzazione di cappella di famiglia poste all'interno di cimiteri;
- che, il/la Signor/a..... nato/a in il è stata concorrente per il "....." del cimitero di e pertanto in graduatoria degli idonei vincitori;
- che, il bando d'asta prevede che gli assegnatari/aggiudicatari assumono la qualità di concessionari quando concorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) è stato adottato il provvedimento di concessione;

b) è stata stipulata la convenzione di concessione.

- che, il provvedimento di concessione è stato adottato, all'esito delle verifiche, con numero del;

- che, si rende necessario stipulare apposita convenzione di concessione, in conformità a quanto previsto dal bando di asta.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART.01 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.02 - OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra le parti con riferimento alla concessione di area/suolo per la realizzazione di cappella di famiglia su suolo demaniale (cappella funeraria per tumulazione) della durata di 99 (novantanove) anni di cui al provvedimento di concessione adottato dall'Amministratore Unico con determina n. del



L'area/suolo oggetto della concessione, indicato in premessa, è quello di cui al LOTTO, del cimitero di, meglio evidenziato nella planimetria di cui all' **Allegato A** che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziato dalla sigla

Il "**Lotto** ..." confina con:

Il Manufatto da realizzare dovrà essere esclusivamente destinato a cappella funeraria in conformità al progetto da redigere a cura e spese del concessionario e autorizzato, se dovuti, al parere dei competenti Uffici di: ASL, Soprintendenza, Genio Civile e Comune. Il progetto dovrà essere inviato all'Ente Gestore, affinché lo stesso possa verificare il rispetto delle condizioni dettate dalla presente convenzione.

Dovrà avere forma con dimensioni massime mt Lunghezza x mt Larghezza e con altezza massima mt..... e disposto secondo quanto riportato nell'**Allegato**

ART.03 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di stipula del presente atto. Essa potrà essere rinnovata, a discrezione dell'Ente Gestore e compatibilmente con i Regolamenti che saranno vigenti. Il rinnovo, pertanto, non costituisce né legittima aspettativa del concessionario né diritto al rinnovo della medesima concessione e potrà essere negato a discrezione dell'Ente Gestore.

ART. 04 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo della concessione è così determinato:

Importo di Assegnazione:

IVA al 10 %:

Totale concessione €

Che ha così corrisposto:

€ versati a titolo di cauzione a corredo dell'offerta condel

€ versati a saldo condel

A fronte di tali versamenti è stata emessa da parte di Arezzo Multiservizi srl fattura n. del

ART.05 - DIRITTO DI SEPOLTURA

Hanno diritto alla sepoltura nella cappella funeraria il concessionario e la sua famiglia, per tali intendendosi il coniuge o il convivente di fatto o il convivente di cui alla Legge 76/2016 nonché gli ascendenti del concessionario fino al terzo grado e discendenti fino al grado sesto ed i coniugi di questi ultimi. È ammessa la tumulazione di soggetti che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. A discrezione dell'Ente Gestore può essere ammessa la tumulazione di cassette metalliche dei resti ossei o urne cinerarie se la cappella è dotata di appositi spazi ad essi dedicati. A discrezione dell'Ente Gestore, può essere ammessa la collocazione in un unico loculo ossario di: cassette metalliche dei resti ossei o urne cinerarie, entro i limiti previsti dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART.06 - DISCIPLINA

La presente concessione è disciplinata dal Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale e da quelli in vigore presso il comune di Arezzo, dai regolamenti generali e locali, che dovessero in seguito emanarsi, nonché da questo atto. Essa sarà soggetta ad eventuali nuove leggi ed atti regolamentari, nazionali, regionali o locali che dovessero sopravvenire nelle more della vigenza del contratto.



ART.07 - PROVVEDIMENTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Allo scadere della concessione e dell'eventuale rinnovo il concessionario, o colui/coloro che è/sono subentrato/i nella concessione dovranno disporre, a propria cura e spese, alla collocazione delle salme, resti e ceneri. Decorsi 30 giorni dalla scadenza senza che abbiano a ciò provveduto, le operazioni verranno eseguite a cura e spese dell'Ente Gestore che ne curerà anche la collocazione, senza necessità di ulteriore avviso e secondo le disposizioni di legge vigenti. Resta fermo l'obbligo da parte del concessionario e del/i subentrato/i di restituire le spese anticipate dall'Ente Gestore.

ART.08 - DIVIETI

È vietata la cessione tra privati del diritto di sepoltura. Le concessioni fatte in violazione di questo divieto sono nulle di fatto e di diritto e non hanno alcun effetto nei confronti dell'Ente Gestore.

ART.09 - RINUNCIA

La rinuncia non costituisce diritto del rinunciante, il quale deve formulare apposita istanza all'Ente Gestore che nell'ambito della sua discrezionalità, potrà decidere se accettarla o meno.

ART.10 - SUBENTRO

In caso di decesso del concessionario, subentrano nella concessione gli eredi del medesimo concessionario ancorché non aventi diritto alla sepoltura. Per subentro si intende il subentro nei diritti e negli obblighi che scaturiscono dalla concessione, ad esclusione del diritto di sepoltura che, rimane in capo al concessionario ed ai familiari aventi diritto secondo la definizione di cui all'art. 5 della presente convenzione. Il subentro determina la variazione della concessione che, in assenza di indicazioni da parte del subentrante o dei subentrati entro 12 mesi dal decesso del concessionario è effettuata d'ufficio dall'Ente Gestore.

ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI, LIMITI DIMENSIONALI E FUNZIONALI DELLA CAPPELLA

Il concessionario si obbliga ad attivare le procedure necessarie per il completamento della cappella e ad ultimare i lavori entro e non oltre il termine perentorio di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del presente atto, prorogabile, su istanza del concessionario, di ulteriori 6 mesi. Per ultimazione dei lavori si intende il completamento delle strutture e delle finiture. La cappella potrà contenere un massimo di n.loculi, oltre a loculi ossari, il tutto in conformità con le normative vigenti.

ART.12 - MODIFICHE

Nessuna opera di abbellimento, di restauro, decorazione e quanto altro, potrà essere effettuata nella cappella senza comunicazione all'Ente Gestore e ottenute le necessarie Autorizzazioni dei competenti Enti, se dovute.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

I concessionari, o coloro che subentrano nella concessione, pena la decadenza dalla stessa, sono tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella funeraria, interna ed esterna, nonché dell'eventuale resede di pertinenza. Sono altresì tenuti, sempre a pena di decadenza della concessione, a mantenere in solido e decoroso stato la cappella per tutto il tempo della concessione e ad eseguire le opere che l'Ente Gestore, ritenesse utili ed indispensabili per garantire il decoro, la sicurezza e l'igiene del cimitero.

L'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità verso i concessionari per la distruzione in tutto o in parte della cappella funeraria, per qualunque causa anche fortuita o di forza maggiore, o per colpa o dolo dei soggetti terzi, ancorché utenti del cimitero.



ART. 14 - ONERI PER SEPPELLIMENTO

I concessionari, o coloro che subentrano nella concessione, sono soggetti al pagamento di tariffe di seppellimento, imposte o rimborsi vigenti al momento in cui si svolgeranno gli interventi.

ART. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Oltre a quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. 285 del 10/09/90, è facoltà dell'Ente Gestore ritornare in possesso della cappella quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tal caso la concessione in essere viene revocata e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito di un'equivalente sepoltura, secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART.16 - DECADENZA

La decadenza opera in tutti i casi previsti dalla presente convenzione e dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente nonché in caso di grave inadempimento degli obblighi prescritti dalla presente convenzione.

ART.17 - DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente atto il/la contraente elegge domicilio in e si obbliga a comunicare eventuali variazioni di domicilio entro e non oltre 7 (sette) giorni dal verificarsi di tale eventuale variazione. In caso contrario ogni comunicazione verrà effettuata al domicilio eletto e si intenderà correttamente perfezionata, anche se non ritirata dall'interessato.

ART. 18 - REGISTRAZIONI

Tutte le spese di registro e di bolli del presente atto sono a carico del contraente.

ART. 19- PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società Arezzo Multiservizi srl.

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è l'Amministratore Unico della Soc. Arezzo Multiservizi srl.

ART. 20 - NORME FINALI

Le parti accettano espressamente quanto sopra pattuito. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

LE PARTI

Dott. Gino Faralli – Amministratore Unico Arezzo Multiservizi srl _____

..... – concessionario _____